Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

AUDIZIONE

**Atto Governo n. 178**

# Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale

Osservazioni e proposte di modifica

Roma, 6 luglio 2015

## Indice

Indice ..... 2
PREMESSA ..... 3
1. Esame di alcuni articoli dell'Atto ..... 4
2. Ulteriori osservazioni ..... 6
3. Considerazioni conclusive ..... 7

**PREMESSA**

La formulazione del D. Lgs. n° 178 – Attività ispettiva in materia di lavoro - non ha un particolare impatto sulle aziende in quanto essenzialmente tratta della riorganizzazione interna degli organi ispettivi prevedendo un accorpamento delle varie figure ispettive degli Enti preposti (Ministero Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL, ecc.) raggruppandoli sotto un unico Organismo superiore denominato "ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO".

Al momento non modifica assolutamente il sistema operativo di ispezione e quello sanzionatorio conseguenziale.

Con la semplificazione dell'attività ispettiva e l'accorpamento delle funzioni di vigilanza, verrà meno il gravoso problema della sovrapposizione degli interventi ispettivi.

L'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro è sicuramente un passo avanti verso la semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese.

## 1. Esame di alcuni articoli dell'Atto

**ARTICOLO 2 (Funzione e attribuzioni)**

Nell'ottica di una sempre maggiore collaborazione tra Pubblica Amministrazione e imprese, sarebbe auspicabile favorire lo sviluppo della prevenzione e promozione della legalità così come già previsto al comma 2, lettera e) dell'articolo 2 (Funzioni e attribuzioni) dello schema di decreto legislativo 178.

In particolare lo sviluppo della cultura della legalità potrà avvenire anche mediante attività di consultazioni e consulenze ai datori di lavoro. Le norme, talvolta contrastanti, possono essere applicate in modo improprio pur non avendo, il datore di lavoro, l'intenzione di porre in essere una azione illegale o irregolare. Il confronto diretto con l'Ispettorato nazionale del Lavoro e una attività di diffusione della legalità sul territorio nazionale, sarebbe sicuramente una fase importante e fondamentale di prevenzione.

In tal senso si propone l'istituzione di una attività di consulenza "on line" che consenta ai datori di lavoro, per il tramite dei loro professionisti di riferimento, di interfacciarsi con gli organi di vigilanza su questione e problematiche dubbie.

**ARTICOLO 11 (Abrogazione ed altre norme di coordinamento)**

Con il presente articolo sono state modificate alcune disposizioni del D. Lgs. n. 124/2004:

**Art. 3 - Commissione centrale di coordinamento (testo modificato dell'art. 3 D. Lgs. 124/2004)**

La commissione centrale di coordinamento è composta dai funzionari pubblici e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori e datoriali. Non si è tenuto conto del valore aggiunto di una rappresentanza, all'interno della commissione in questione, dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il ruolo, anche sociale, della nostra Professione, infatti, ci permette una profonda conoscenza della realtà che ben volentieri viene messa a disposizione per favorire la cultura della legalità.

**Art. 13 – Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica (testo modificato dell'art. 16 D. Lgs. 124/2004)**

Si prevede che l'adozione della diffida nei confronti del trasgressore da parte del personale ispettivo, in caso di inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro e al Comitato per i rapporti di lavoro (disciplinati, rispettivamente, dai nuovi articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, come sostituiti dal provvedimento in esame) (**comma 1, lettera *c)***);

*(nella versione precedente la diffida interrompeva i termini per la notificazione della violazione ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli per presentare ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro e cioè quelli aventi ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro).*

**Art. 16 – Ricorso al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato (testo modificato dell'art. 16 D. Lgs. 124/2004)**

Viene disciplinato il ricorso al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato (in luogo di quello attualmente previsto alla direzione regionale del lavoro). Le principali novità rispetto all'attuale disciplina consistono nel fatto che è ammesso il ricorso, non più in via alternativa, al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato (in luogo del direttore della direzione regionale del lavoro) avverso gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. I termini entro cui

il ricorso va inoltrato e deciso rimangono inalterati (rispettivamente, 30 giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione e 60 giorni dal ricevimento del ricorso stesso).

La previsione del termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso al direttore della sede territoriale del lavoro verso gli atti accertativi, non è in linea con l'esigenza di studio e approfondimento dei fatti accertati. Si chiede, pertanto, che detto termine venga posto a 90 giorni dalla data di notifica dell'atto.

Nell'ottica poi di una diminuzione del contenzioso, il silenzio rigetto andrebbe rivisto. Il rigetto di un ricorso, infatti andrebbe sempre comunicato e motivato congruamente. Le argomentazioni dell'organo ispettivo in occasione del rigetto di un ricorso, consentirebbero al soggetto interessato di valutare nel concreto non solo la fattibilità ma anche la convenienza a proporre il giudizio di merito.

Si segnala che con la sostituzione integrale dell'art.16 del D. Lgs. n. 124/2004 viene preclusa la possibilità di un ricorso gerarchico improprio avverso le ordinanze ingiunzione che non riguardano la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro.

Sarà, invece possibile ricorrere amministrativamente al direttore dell'Ispettorato Territoriale, solo avverso gli atti di accertamento adottato dagli ispettori aventi qualifica di UPG.

Inoltre il nuovo testo dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 124/2004 (così come del successivo articolo 17) non specifica (al contrario delle norme vigenti) se nelle more della decisione, l'organo decidente possa sospendere, su richiesta del ricorrente, l'esecutività delle Ordinanze Ingiunzioni. (istanza che era possibile inoltrare al direttore regionale e dal gennaio 2015 al direttore interregionale del lavoro) che costituiva un ulteriore strumento interlocutorio di difesa da parte del soggetto sanzionato, con il rischio conseguente di dover pagare le sanzioni anche in casi dichiaratamente a favore.

Inoltre, sembrerebbe opportuno che il nuovo testo dell'art. 16 del D. Lgs. n. 124/2004 escludesse esplicitamente dal proprio ambito le controversie rientranti nel successivo art. 17 (comma 1, lettera *d)*).

**Art. 17 – Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro modificato dell'art. 17 D. Lgs. 124/2004**

Anche l'art.17 del suddetto decreto 124/2004 viene sostanzialmente sostituito per cui se da una parte viene ampliato il novero dei Comitati per i Rapporti di Lavoro (ex Comitati Regionali per i Rapporti di Lavoro) che vengono costituiti presso le 80 sedi di Ispettorato territoriali, dall'altra sarà possibile ricorrere a tale Organo solo avverso gli atti di

accertamento che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro e non già avverso alle ordinanze ingiunzione per le quali è possibile ricorrere solo in sede giudiziaria con buona pace della deflazione del carico giudiziario e della semplificazione del procedimento.

Si richiamano le considerazioni sopra fatte in merito ai termini di proposizione dei ricorsi e alla necessità di motivare congruamente i rigetti superando il "fenomeno" del silenzio rigetto.

## 2. Ulteriori osservazioni

- Nello schema di decreto non è fatto riferimento ai ricorsi avverso le diffide accertative per crediti patrimoniali di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 124/2004 ed ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 per i quali è necessario avere delucidazione e chiarimenti immediati.

- Nello schema di decreto mancano specifici riferimenti circa alcune attività di sicura importanza ( Certificazione dei contratti di lavoro, autorizzazione all'estensione dell'astensione obbligatoria dal lavoro delle lavoratrici gestanti per le condizioni di lavoro pregiudizievoli, conciliazione delle controversie di lavoro, etc.) attualmente nelle competenze delle Direzioni Territoriali, che con la loro soppressione dovrebbero passare ad altri Organismi.

  Ciò comporterà un appesantimento delle procedure ed una dilazione dei tempi.

## 3. Considerazioni Conclusive

Andrebbe modificato l'art. 12 del D. Lgs. n. 124/2004 e ogni altra norma ove sia previsto il silenzio rigetto, prevedendo l'obbligo di emissione di provvedimenti reiettivi congruamente motivati.

La previsione del termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso al direttore della sede territoriale del lavoro verso gli atti accertativi, non è in linea con l'esigenza di studio e approfondimento dei fatti accertati. Si chiede, pertanto, che detto termine venga posto a 90 giorni dalla data di notifica dell'atto.

Si segnala inoltre la necessità di indicare i soggetti a cui vengono attribuite le attività di Certificazione dei Contratti e di conciliazione delle controversie di lavoro.
Nell'ambito delle attività di vigilanza e nel rispetto delle norme, gli interlocutori degli organi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dovrebbero essere sempre e solo i professionisti abilitati alla consulenza del lavoro indicati all'art. 1 della Legge n. 12/1979 e più precisamente i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e gli avvocati.
Una previsione in tal senso favorirebbe la lotta all'abusivismo.